

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax	Presidente f.f.rel.
Nicola Ruggiero	Consigliere
Alberto Urso	Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità recante il n. 60637/R del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18 ottobre 2016 nei confronti della sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Calvani pec **lorenzocalvani@pec.ordineavvocatilivorno.it** ed Andrea Stramaccia pec **andrea.stramaccia@firenze.pecavvocati.it** presso i quali è elettivamente domiciliata in Firenze, via Lavagnini n. 13.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2018, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. Stefano Castiglione e l'avv. Lorenzo Calvani per la parte convenuta.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio;

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 ottobre 2016 la parte attorea conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti la sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nella qualità di Ragioniera già in xxxxxxxxxxxxxo presso il Comune di Rio nell'Elba, contestando alla stessa un danno erariale relativo ad una serie di voci inerenti la gestione del xxxxxxxxxxxxxo di recupero dell'ICI per un importo complessivo pari a € 939.290,77 (865.540,39+ 34.760.92+ 38.989,46).

Innanzitutto la Procura esercita un'azione risarcitoria contestando alla sig.ra XXXXXXXXXXXX, ragioniera dell'ente, di aver determinato dei pagamenti non dovuti al concessionario per l'accertamento dell'evasione ICI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l.

Osservava la Procura contabile che la convenuta avrebbe liquidato a favore del concessionario un compenso per l'attività svolta per il periodo 2004 - 2009 pari ad una percentuale del 90,06% rispetto agli importi accertati, mentre la convenzione tra le parti prevedeva un compenso, segnatamente un aggio, determinato nella misura pari al 37,5% sull'accertato (anni 2004 - 2007), successivamente ridotto al 30% (anni 2008 - 2009).

Secondo la Procura contabile vi erano stati pagamenti a favore di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. per € 1.416.220,00 a fronte di un accertamento di € 1.573.370,22, con riconoscimento, quindi, di importi per una percentuale del 90,06 sull'accertato.

Il differenziale rispetto alla percentuale contrattualmente prevista rappresenterebbe il danno erariale, sicché a fronte dell'importo pagato, secondo la parte attorea avrebbe dovuto essere liquidato l'importo di € 551.079,61, con un consequenziale danno pari a € 865.540,39.

In punto di diritto la Procura contabile contesta quale criterio abnorme il fatto che l'aggio sia stato determinato sulla base dell'accertato e non già sul riscosso.

Ulteriore profilo di danno contestato derivava dal fatto, che durante il periodo di vigenza della convenzione con XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l., incaricata di una serie di adempimenti relativi all'ICI, sarebbe stato liquidato un compenso incentivante al personale dipendente sostanzialmente per le medesime attività, sempre in ordine al recupero ICI, con illecito esborso della somma di € 34.760,92, atteso che tale attività sarebbe stata pagata alla società concessionaria (liquidazioni rese tra il 2005 ed il 2009).

Un terzo profilo di danno deriva, secondo la Procura, dal pagamento, sempre a favore del personale dipendente del Comune, di ulteriore compenso incentivante per gli anni successivi, quando non operava più XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l., incentivo non corrispondente ad alcuna attività accertativa, con conseguente esborso non giustificato (secondo gli accertamenti interni condotti nello specifico dal Nucleo di valutazione del Comune) pari a € 38.989,46.

Con memoria del 21 giugno 2017 la parte convenuta:

- eccepiva la inammissibilità/nullità dell'atto di citazione per non corrispondenza con l'invito a dedurre per avere chiesto un danno di importo superiore (€ 939.290,77) rispetto a quello indicato nell'invito (900.331,55) con violazione dell'art. 87 del codice di giustizia contabile;
- eccepiva la "inammissibilità/improcedibilità o nullità della citazione" per inidoneità dei mezzi istruttori a provare quanto affermato nell'atto di citazione;
- sollevava la prescrizione dell'azione risarcitoria per essere i pagamenti intervenuti tutti antecedentemente al quinquennio rispetto all'invito a dedurre notificato in data 3 maggio 2016;
- rilevava nel merito la legittimità della previsione di un aggio rapportato all'importo di accertamento e non già del riscosso;
- in via istruttoria eccepiva la correttezza del pagamento effettuato alla XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, con richiesta alla Sezione di ordinare ai sensi dell'art. 94 del codice di giustizia contabile al Comune la produzione di tutti gli accertamenti notificati nel periodo 2004 - 2009 dalla Società XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX acquisendo gli atti conservati nell'archivio ufficio tributi del Comune;
- deduceva che il Comune aveva pagato come aggio per l'attività svolta in ambito ICI la somma totale di € 1.018.213,25 in relazione ad un ammontare di atti accertati di € 1.730.013,80 (per atti al 31 dicembre 2007), € 257.544,55 (per aree edificabili al 2003), € 254.555,21 (attività dell'anno 2008), € 1.421.714,41 (attività del 2009 per anni di imposta 2004 - 2007);
- osservava che la somma sarebbe stata pagata regolarmente in applicazione della convenzione all'epoca vigente, mentre le ulteriori somme contestate dalla Procura sarebbero state erogate alla XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX srl a titolo di aggio spettante per l'ulteriore attività svolta per il recupero della TARSU e non per l'ICI;
- eccepiva la legittimità dell'apertura di un conto corrente intestato alla società concessionaria per l'incasso di una parte dei tributi, essendo inerente all'attività di riscossione coattiva ove la stessa aveva titolo a trattenere direttamente le somme per le spese di riscossione;
- in ordine alla seconda posta di danno la convenuta osservava che la XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, secondo la concessione vigente, non gestiva integralmente le fasi inerenti l'ICI e che all'attività di recupero partecipava il personale dipendente - con adempimenti differenti - per cui era stato correttamente corrisposto il compenso incentivante;

- in riferimento alla terza posta di danno relativa anche essa ad un non corretto pagamento, tale somma (€ 37.896,81) era stata integralmente già recuperata dal Comune (ad eccezione di € 303,44 non restituiti dalla dipendente XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX).

Nella udienza del 19 luglio 2017 le parti illustravano e ribadivano le argomentazioni dedotte e, all'esito della stessa il Collegio (ord. n. 96/2017) disponeva ordinanza istruttoria, ordinando al Comune di Rio nell'Elba, in persona del segretario comunale di produrre ulteriore documentazione, ed in specie copia conforme all'originale dei mandati di pagamento quietanzati ovvero dei mandati di pagamento muniti altresì di attestazione dell'avvenuto rilascio di quietanza di pagamento in relazione alle fatture emesse da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. nel corso dell'anno 2010, ed in specie delle fatture: n. 9 del 2 febbraio 2010, n. 10 del 2 febbraio 2010, n. 11 del 2 febbraio 2010, n. 12 del 2 febbraio 2010, n. 53 del 16 febbraio 2010, n. 54 del 16 giugno 2010 e n. 56 del 16 febbraio 2010.

In data 13 dicembre 2017 la Procura, a seguito del deposito della documentazione del Comune di Rio nell'Elba in data 17 novembre 2017 chiedeva, ai sensi dell'art. 99, comma 10, decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016, la fissazione della nuova udienza per la discussione del giudizio.

In data 22 giugno 2018 la parte convenuta depositava memoria difensiva con cui argomentava ulteriormente e deduceva che:

- le fatture indicate nella ordinanza si riferivano alla seconda delibera di incarico (19 dicembre 2007 numero 109) in cui l'Amministrazione aveva stabilito che l'aggio doveva essere calcolato sull'accertato e non sul riscosso, e non costituendo tale decisione attività imputabile alla odierna convenuta, la quale aveva agito in linea con la volontà dell'Amministrazione per cui appariva corretto il calcolo dell'aggio sull'accertato in via definitiva e non sul riscosso;

- nel contestare la sproporzione tra l'aggio riconosciuto ad XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. le somme effettivamente riscosse la parte convenuta osservava che andava scorporata l'IVA da quanto pagato alla società per ottenere l'importo versato come aggio;

- la somma effettivamente incassata dal Comune per effetto degli accertamenti prodotti da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX srl è una somma di gran lunga superiore che, per cassa, è stata riportata in bilancio negli anni successivi;

- per gli anni 2008 e 2009 il consulente indica anche l'aggio pagato a XXXXXXXXXXXX non per gli accertamenti ICI, bensì, in forza del secondo incarico del dicembre 2007, anche per gli accertamenti relativi alla TARSU;

- non era stato tenuto conto di quanto riscosso anche successivamente (al 2009) in esecuzione dei medesimi accertamenti resi da XXXXXXXXXXXX s.r.l., e che l'importo accertato dal XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. negli anni in cui aveva operato era pari a € 3.679.195,53, di cui al 31 dicembre 2016 già erano stati riscossi € 2.711.426,47, già pari quasi al totale di quanto accertato grazie agli avvisi di accertamento di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX che ammonta ad € 2.975.446,56;

- quanto riscosso ad oggi sulla base degli accertamenti prodotti da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. era tale da rendere l'aggio pagato del tutto coerente e conforme alle pattuizioni intervenute (37% fino al dicembre 2007 e 30% successivamente);

- allegava ulteriore documentazione.

Nella odierna udienza di discussione la parte attorea insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, mentre la parte convenuta si rimetteva agli atti defensionali; dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va scrutinata la inammissibilità/nullità dell'atto di citazione per non corrispondenza con l'invito a dedurre posto che la Procura contabile nell'atto di citazione aveva chiesto un danno di importo superiore (€ 939.290,77) rispetto a quello indicato nell'invito a dedurre (€ 900.331,55) con violazione dell'art. 87 del codice di giustizia contabile.

La eccezione è infondata.

Il Collegio richiama i consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'invito a dedurre ha una duplice funzione, la prima di garantire la completezza istruttoria per ragioni di economia processuale, la seconda di consentire al presunto responsabile di svolgere le proprie argomentazioni al fine di addivenire all'archiviazione della contestazione. Appare, quindi del tutto fisiologico una non necessaria corrispondenza tra invito a dedurre ed atto di citazione, anche in relazione a quanto dedotto dagli interessati, purchè rimanga immutato il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi*: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 227/2016 e 4/2017, nonché Sezione giurisdizionale Regione Lombardia nn. 48 e 49/2018.

In specie la ultima sentenza citata ha respinto la nullità dell'atto di citazione proposta dal pubblico ministero contabile, sollevata dal convenuto, nel caso in cui l'importo quantificato dal pubblico ministero nella citazione sia differente da quello indicato nell'invito, essendo sufficiente che la procura, nell'invito a dedurre, abbia indicato chiaramente i parametri per la determinazione del danno e i riferimenti normativi che configurano il danno, ipotesi ampiamente verificatasi nella specie.

Ulteriore questione preliminare al merito attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, atteso che quest'ultima eccepisce la intempestività dell'azione esercitata, per essere i pagamenti intervenuti tutti antecedentemente al quinquennio rispetto all'invito a dedurre notificato in data 3 maggio 2016.

La eccezione è parzialmente fondata.

In merito la previsione normativa di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 20/1994 costituisce "*sviluppo ed espressione*" dell'art. 2935 del codice civile, per il quale il termine prescrizione non decorre se il titolare del diritto non è in grado di farlo valere, per circostanza a lui non imputabili. "*Essa si ricollega, dunque, alla ratio della causa estintiva, che risiede nella certezza dei rapporti giuridici e nel principio dell'apparenza del diritto, per cui se il titolare non lo esercita tacitamente abdica ai relativi poteri*": in termini Sez. I Centr. 309/2018.

Nella specie appare evidente che l'Amministrazione e gli organi di controllo erano in grado di avvedersi degli importi causativi di danno erariale derivanti dalla condotta della parte convenuta e consequenziali al pagamento delle fatture emesse da XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s.r.l., con decorrenza del relativo termine prescrizione.

Secondo consolidata giurisprudenza il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento del pubblico dipendente (condotta *contra ius*) - in difformità con quanto previsto dalla norma, come dedotto dalla parte convenuta, ma il termine di prescrizione decorre (Sez. I Centr. 399/2017 e 212/2018) dalla data del mandato di pagamento, in quanto è soltanto in questo preciso momento che si registra la fuoriuscita di denaro dalle casse erariali con decorrenza del termine per proporre la responsabilità amministrativa.

Sicchè l'arco temporale, al fine di un tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, va delimitato tra il momento della illegittimità dei pagamenti - *dies a quo* - e la notifica dell'invito a dedurre *dies ad quem* - nella specie 3 maggio 2016 - (cfr. Sez. I Centr. 297/2018), tempestivo se esercitato entro il termine quinquennale.

Ne deriva che essendo state le fatture n. 9 del 2 febbraio 2010, n. 10 del 2 febbraio 2010, n.11 del 2 febbraio 2010, n.12 del 2 febbraio 2010 (tutte con data di pagamento 9 novembre 2011), n. 53 del 16 giugno 2010 e n. 54 del 16 giugno 2010 (ambidue aventi data di pagamento del 29 giugno 2012), pagate nei suddetti termini ed essendo stato l'invito a dedurre notificato il 3 maggio 2016, l'azione di responsabilità amministrativa è stata esercitata tempestivamente per il danno derivante dal pagamento di tali fatture, mentre va dichiarata la prescrizione per tutti gli altri pagamenti resi ad XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nei periodi antecedenti, siccome analiticamente indicati alla pagine 3, 4, 5, e 6 del consulente del PM (prot. 956- 04-02-2016 - A) con relazione del 2 febbraio 2016).

Non appare, pertanto, condivisibile la osservazione di parte attorea secondo cui la conoscenza del danno decorre dalla data di denuncia del dipendente (esposto del 14 novembre 2015), in quanto non rileva la "conoscenza effettiva dei fatti", ma la "conoscibilità oggettiva dei fatti" (I Centr. 304/2018) né appare prospettabile l'ipotesi di occultamento doloso.

In ordine a tale ultimo profilo la giurisprudenza contabile fa coincidere il comportamento causativo della lesione con l'occultamento stesso (cfr. Sez. I Centr. 218/2018 - e Sezione giurisdizionale Regione Lazio 492/2018 - "pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile").

Nella specie non appare sussistente l'occultamento doloso, per cui non può ritenersi operativa la ragione dello spostamento in avanti, rispetto al verificarsi dell'evento dannoso, del tempo della sua conoscibilità.

Devono quindi ritenersi coperti da prescrizione del risarcimento gli importi per cui vi è stato pagamento nel periodo ultraquinquennale antecedente la notifica dell'invito a dedurre.

Entrando nel merito, la vicenda ha origine nella deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rio nell'Elba n. 30 in data 1 aprile 2004 con cui con atto di indirizzo l'ente comunale, al fine di svolgere l'attività accertativa dell'ICI, affidava l'incarico ad XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l., e che per detta collaborazione veniva riconosciuto alla società affidataria "un importo minimo di € 5.000,00 oltre IVA, indipendentemente dal fatto che il recupero tributario complessivo non raggiunga o non sia superiore a € 12.000,00 e se il recupero è superiore a detto importo verrà riconosciuto in alternativa un compenso ad aggio percentuale del 37,5% oltre IVA".

Con determinazione n. 45 del 5 aprile 2004 il responsabile dell'Ufficio Tributi eseguiva l'atto di indirizzo della Giunta Comunale approvando il disciplinare di incarico a favore della ditta XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. ed in cui all'art. 5 si disciplinava il corrispettivo per cui alla società affidataria veniva riconosciuto "un importo minimo di € 5.000,00 oltre IVA, indipendentemente dal fatto che il recupero tributario complessivo non raggiunga o non sia superiore a € 12.000,00. Il Comune riconoscerà alla ditta incaricata un compenso ad aggio percentuale del 37,5% oltre IVA da applicarsi su tutte le maggiori entrate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale e divenute esigibili per il Comune, comprendenti maggiore imposta, sanzioni ed interessi". Sono comprese tra le maggiori entrate introitate dal Comune anche gli importi che scaturiscono da accertamenti non contestati, ma per i quali l'Amministrazione Comunale consente eventuali compensazioni da e per anno d'imposta diverse, esempio: compensazioni fra i familiari".

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 19 dicembre 2007 al fine di "recupero di gettito tributario mediante l'attivazione di procedure per l'emersione di fenomeni di evasione ed elusione con implementazione della base imponibile dell'Imposta Comunale sugli immobili - I.C.I. - e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani - T.A.R.S.U.", si disponeva la proroga - per 60 mesi - dell'incarico all'XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l., "con riduzione aggio dal 37,5% al 30% al netto dell' I.V.A., da applicarsi su tutte le

maggiori entrate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale effettivamente introitate e/o introitabili per effetto della loro esigibilità concreta, comprendenti maggiore imposta, sanzioni, interessi ed addizionali".

La determinazione n. 568 del 20 dicembre 2007 approvava il disciplinare d'incarico con cui veniva garantito ad XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. l'importo minimo di € 30.000,00, compreso l'IVA (e con integrazione del disciplinare d'incarico n. 568/2007 affidando alla società anche le procedure di riscossione coattiva da svolgere senza oneri per l'ente), sicché all'art. 8.1 avente ad oggetto il corrispettivo si prevedeva che "per tutte le attività oggetto del presente disciplinare di incarico, la ditta incaricata percepirà un compenso percentuale, nella misura del 30% al netto da I.V.A. da applicarsi su tutte le maggiori entrate messe a disposizione dall'Amministrazione comunale effettivamente introitate e/o introitabili per effetto della loro esigibilità concreta, comprendenti maggiore imposta, sanzioni, interessi ed addizionali".

Dai dati attendibili resi dal consulente del Pubblico Ministero elaborato sulla scorta dei dati contabili forniti dall'Ente comunale, risulta che il totale nel periodo accertato (periodo 2004/2009) - dati del bilancio comunale - era pari ad € 1.572.370,22 a fronte di un aggio corrisposto per il medesimo periodo di € 1.423.077,49, IVA e spese postali comprese, importi sostanzialmente invariati nella prospettazione attorea che contesta pagamenti a favore di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.r.l. per un importo pari € 1.416.220,00 a fronte di un accertamento di € 1.573.370,22 con riconoscimento di un importo pari al 90,06% sull'accertato (cfr. pag. 3 della relazione del consulente tecnico di parte del P.M. in data 29 settembre 2016).

Il differenziale contestato dalla Procura contabile tra quanto contrattualmente previsto e che doveva essere versato a mente del disciplinare (€ 551.079,61) e quanto illegittimamente versato appariva pari ad € 865.540,39,

L'ipotesi accusatoria è stata ridimensionata in sede preliminare di merito dal Collegio, ritenuta la operatività della prescrizione per le poste ultraquinquennali rispetto alla notifica dell'invito a dedurre del 3 maggio 2016, per cui la sommatoria delle fatture n. 9 del 2 febbraio 2010, n. 10 del 2 febbraio 2010, n.11 del 2 febbraio 2010, n.12 del 2 febbraio 2010 (tutte con data di pagamento 9 novembre 2011), n. 53 del 16 giugno 2010 e n. 54 del 16 giugno 2010 (ambidue aventi data di pagamento del 29 giugno 2012) è pari ad € 331.660,19 (€ 39.653,77 + € 40.281,25 + € 35.602,27 + € 41.607,88 + € 92.525,44 + 81.989,58) corrispondente agli importi dei pagamenti non prescritti ed al lordo di IVA. Va, infatti, rigettata la richiesta della parte convenuta di scorporare l'IVA dal computo del danno, atteso che la spesa è stata caricata sul bilancio dell'ente comunale rivelandosi non giustificata (cfr. Sez. III Centr. 396/2016), né può affermarsi il principio, pure affermato dalla giurisprudenza contabile con altro orientamento, secondo il quale gli importi fiscali, essendo versati al bilancio dello Stato, costituiscono un vantaggio conseguito dall'Amministrazione come conseguenza del medesimo fatto illecito che ha dato causa alla condanna per danno erariale (in termini Sez.II Centr.70/2017). Le linee argomentative di quest'ultima sentenza si fondano, peraltro, su una fattispecie afferente l'Amministrazione dello Stato (voce di danno per il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e voce di entrata per l'Amministrazione Finanziaria), mentre nella specie oggetto del presente giudizio si scruta un danno per l'Amministrazione Comunale ed un'entrata per l'Amministrazione Finanziaria Statale apparati organizzatori ben diversi. La giurisprudenza contabile, sulla specifica questione, ha statuito che il concetto di "finanza pubblica allargata" è stato oggetto di riconsiderazione ed ha ritenuto che il legislatore, mediante l'espressa regolazione della fattispecie di danno ad ente diverso da quello di appartenenza, introdotta con legge 20/94, non abbia accolto la tesi unitaria della finanza pubblica, ma abbia preso in

considerazione il danno erariale con riferimento ad ogni singolo soggetto pubblico danneggiato: cfr. Sez. II Centr. 116/2010.

Pertanto all'importo ivato va sottratto il 30% (€ 99.498,05) che, a norma del disciplinare, art 8, comma 1, costituisce importo dovuto, con consequenziale differenziale che costituisce danno, per la prima delle poste contestate dalla Procura, pari ad € 232.162,13.

Ora la interpretazione letterale e logica dell'articolato del secondo disciplinare (20 dicembre 2007) - art. 8 comma1, e, d'altro canto la evoluzione dei pagamenti per l'attività posta in essere dalla società incaricata (che nel 2007 aveva raggiunto la incredibile percentuale del 129,9% versato a titolo di aggio - € 324,000,00 a fronte dell'accertato - € 249.459,97) avvalorata la gravemente colposa condotta della parte convenuta che ha continuato a consentire percentuali di aggio palesemente non in linea con il disciplinare con un comportamento connotato da inescusabile negligenza o dalla previsione dell'evento dannoso: in termini Sez. III Centr. 75/2010 e 49/2018. Detta colpa, infatti, *"consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di xxxxxxxxxxxx o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale di ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in un'irrazionale imprudenza; non ogni comportamento censurabile può configurare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti che - nella inconfigurabilità di un criterio generale - vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso"*: in termini SS.RR. 56/A/1987. Né rileva, come esimente della colpevolezza l'eventuale atto di indirizzo, vista la separatezza tra momento politico e momento gestorio riservato, quest'ultimo all'apparato amministrativo.

Va pertanto, per questa posta, condannata la parte convenuta alla somma di € 232.162,13, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Priva di fondamento appare la seconda posta di danno contestata dalla procura contabile.

In effetti dalla documentazione in atti, a fronte del censurato compenso incentivante al personale dipendente sostanzialmente per le medesime attività relative all'ICI, con illecito esborso della somma di € 34.760,92, risulta che all'attività di recupero ha partecipato il personale dipendente, non essendo stata esternalizzata ad Xxxxxxxxxxxx s.r.l. la gestione completa dell'ICI, con adempimenti differenti (disponibilità a formare personale interno all'Amministrazione comunale adibito a ruoli diversi, offrire il proprio contributo a svolgere l'attività in aggiunta alle funzioni proprie e a volte in orario ulteriore rispetto al normale orario di lavoro ed all'effettivo carico di lavoro) con effetti sia per l'incasso effettivo ordinario, sia per la riduzione del fenomeno dell'evasione.

Per cui non può essere ascritto alcun danno alla parte convenuta, sicuramente con riferimento alla colpa grave.

Ultimo profilo di danno deriva, secondo la Procura, dal pagamento a favore del personale dipendente del Comune, di ulteriore compenso incentivante per anni successivi quando non operava più la Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx s.r.l. con incentivo non corrispondente ad alcuna attività accertativa ed esborso non giustificato, per un importo pari a € 38.989,46.

In realtà, ha osservato la parte convenuta, con riferimento ad articolata documentazione, la intera somma è stata recuperata, ad eccezione della somma di € 303,44 (non restituiti dalla sig.ra Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx), e la stessa Procura contabile in sede di udienza di discussione per tale posta si è rimessa alla decisione del Collegio.

Il Collegio, preso atto del sostanziale recupero del credito erariale, e del riconoscimento di debito della parte convenuta per l'importo di € 303,44, ritiene di condannare la parte convenuta alla somma di € 303,44, inclusive di rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti della signora XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) condanna la sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX all'importo di € 232.162,13 come da motivazione, inclusivo di rivalutazione monetaria in ordine alla prima posta di danno; b) assolve la convenuta per la seconda posta di danno; c) condanna per la terza posta di danno la sig. XXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di € 303,44, inclusiva di rivalutazione monetaria.

Per le somme per cui vi è condanna vanno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a € 490,45.= (Euro quattrocentonovanta/45.=)

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2018.

Il Presidente f.f. estensore
F.to Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 17/10/2018
Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini